



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

P.I. 00204360465 - Sede in Via Vallisneri, 1- 55032 Castelnuovo Garf. (LU)

Il Sindaco

Ordinanza N°. 30 /2013

Castelnuovo Garfagnana, lì 09/09/2013

ORDINANZA ESECUZIONE LAVORI
(Artt. 50 e 54 D. Lgs. 18/08/2000 n° 267)

OGGETTO: Taglio piante lungo le strade comunali e vicinali.

IL SINDACO

Vista la presenza, lungo le strade comunali e vicinali, di una notevole quantità di piante ed arbusti che presentano pericolo per la viabilità veicolare e pedonale, che causa anche degli intensi eventi meteorologici, risultano di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, in quanto prospicienti la strada e quindi conseguentemente suscettibili di caduta sulla stessa, nonché possibile causa di dissesto e crollo delle scarpate e dei muri di contenimento;

Considerato che i proprietari di tutti i fondi confinanti le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti ai sensi del codice della strada, a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

Ritenuto per le motivazioni sopra indicata, opportuno ingiungere ai privati proprietari frontisti delle suddette strade di provvedere all'abbattimento di tutte le alberature prospicienti la strada, per una profondità di 6,00 ml., a monte e a valle della strada stessa, oltre a quelle che pur eccedendo da detto limite, risultassero pericolose per la circolazione stradale, salvaguardando in deroga situazioni di alberature di pregio o in situazioni particolare, al fine di evitare pericolo per l'utenza di dette strade.

Considerato necessario provvedere in merito, al fine di evitare pericoli per la viabilità pedonale e veicolare, derivati dalla situazione sopra citata.

Rilevata l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

Visti gli artt. 16, 17, 29 e 30 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992, (regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo codice della strada) che stabiliscono norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

Visti gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

Visti gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

ATUTTI I PROPRIETARI O TENUTARI, frontisti delle strade comunali e vicinali, ad eseguire, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data della presente ordinanza:

1. taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette, entro una fascia minima profonda ml. 6,00 (metri sei) a monte e a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire del confine della strada e ogni alberatura oltre tale fascia che risulti pericolosa per la circolazione stradale;
2. Taglio delle siepi, arbusti, erba e ogni altra essenza, presente lungo la sede stradale per una profondità di ml. 1,00 (metri uno);
3. Eliminazione di eventuali pietre o altro materiale libero presente nelle scarpate a monte della sede stradale che possa recare danno alla viabilità;

CON DIFFIDA

che, trascorso infruttuosamente detto termine, le operazioni sopraelencate saranno seguite d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, con addebito ai proprietari delle spese e delle sanzioni previste dalla legge.

Si procederà in egual modo, oltre al risarcimento di eventuali danni a cose o persone, anche per singoli alberi che dovessero interessare la sede stradale, anche a causa di eventi atmosferici e che comportino l'intervento del personale del Comune o di un suo incaricato.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Municipale e da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada.

Il tutto come sopra specificato, ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge, di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale. (art. 650 codice penale).

RICORDA

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR Toscana, entro 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Canozzi Vincenzo.

DISPONE

- Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo comunale e dell'Unione Comune della Garfagnana, la pubblicazione sul sito internet del Comune e affissione alle bacheche presenti su tutto il territorio interessato;

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Al Comando del Corpo Forestale dello Stato;
- Al Comando di Polizia Municipale Comunale;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Al Comando di Polizia Provinciale della Provincia di Lucca;



IL SINDACO
Gaddo Lucio Gaddi